Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Martedì, 11 gennaio | Numero 8

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 18
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 28; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1122.*

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - LEGGE *12 ottobre 1920, n. 1715, che converte in legge e modifica il R. D. L. 26 luglio 1917, n. 1258, concernente la zona monumentale di Roma* — REGIO DECRETO *2 dicembre 1920, n. 1848, che detta norme circa il computo delle campagne di guerra ai militari del R. esercito e della R. marina, nonchè ai personali civili aggregati* — REGIO DECRETO *n. 1850 riflettente erezione in ente morale.*

Il numero 1715 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il decreto-legge Luogotenenziale 26 luglio 1917, numero 1258, è convertito in legge.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 1 del citato decreto viene prorogato a tutto il 31 luglio 1930.

Art. 3

All'art. 3 di detto decreto è sostituito il seguente:

I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo di aree e di fabbricati compresi nel perimetro della zona monumentale, i quali intendano costruire nuovi edifici o modificare gli esistenti o in qualunque modo esigere innovazioni in dette aree e fabbricati, devono farne domanda al Ministero dell'istruzione pubblica.

L'autorizzazione può essere concessa, sentito il Consiglio superiore per le antichità e belle arti, con decreto Ministeriale, nel quale devono essere indicate le limitazioni e le modalità delle costruzioni e dei lavori.

Il decreto è trascritto presso l'ufficio delle ipoteche e le limitazioni e modalità imposte sono obbligatorie non solo per il richiedente, ma anche per il proprietario ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, e qualsiasi successivo possessore o detentore di dette aree o fabbricati.

In caso di trasgressione, il Ministero della istruzione pubblica, con ordinanza motivata, può ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la riduzione delle aree e fabbricati nello stato imposto nel decreto di autorizzazione.

Trascorsi quindici giorni dalla notifica della ordinanza in via amministrativa, la demolizione delle opere abusivamente fatte e la riduzione delle aree e fabbricati nello stato imposto dal decreto di autorizzazione è eseguito in ufficio, a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di esso contro il responsabile della trasgressione.

La nota delle spese relative è resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione e rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e con i privilegi delle imposte prediali.

Se per l'esecuzione del piano della zona monumentale occorra espropriare gli immobili modificati in seguito a regolare autorizzazione, nella indennità di espropriazione è tenuto conto del maggior valore da essi acquistato in seguito ai lavori eseguiti, salvo, in ogni caso il disposto dell'art. 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello

Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1848 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Codice penale pel R. esercito, approvato con R. decreto 28 novembre 1869;

Visto il regolamento sul servizio in guerra approvato con R. decreto 10 marzo 1912;

Visto il Nostro decreto 25 maggio 1915, n. 766;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e per la marina di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data della dichiarazione di guerra alla Turchia (22 agosto 1915) sino alla data dell'armistizio con gli eserciti turchi (31 ottobre 1918) i militari del R. esercito e della R. marina ed i personali civili ad essi aggregati del corpo d'occupazione dell'Egeo, sono considerati, per quanto riguarda il computo delle campagne di guerra, alla stessa stregua delle truppe operanti sulla fronte Italo-Austriaca e ad esse sono applicate le disposizioni del decreto Luogotenenziale 1207 del 4 settembre 1916.

A decorrere dal giorno d'imbarco sino alla predetta data di armistizio, i militari del R. esercito e della R. marina ed i personali civili ad essi aggregati dei corpi di spedizione in Siria ed in Palestina sono considerati sul piede di guerra e ad essi sono egualmente applicate le disposizioni sancite dal decreto Luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207.

Art. 2.

In applicazione del principio sancito dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, il computo delle campagne di guerra ai militari del Regio esercito e della R. marina ed ai personali civili ad essi aggregati che operarono sulla fronte Italiana, Francese, Balcanica e della Turchia Asiatica deve ritenersi cessato per tutti col cessare delle ostilità sulle rispettive fronti e cioè colle date degli armistizi stipulati con gli eserciti nemici (4 novembre 1918 per la fronte Italiana, 11 novembre 1918 per la fronte Francese, 13 novembre 1918 per la fronte Balcanica, 31 ottobre 1918 per la fronte della Turchia Asiatica).

Per i militari del R. esercito e della R. marina ed i personali civili ad essi aggregati appartenenti alle truppe d'Albania il computo delle campagne di guerra deve ritenersi cessato col 2 agosto 1920, data della Convenzione di Tirana fra il R. Governo italiano ed il Governo albanese.

Art. 3.

Il computo delle campagne di guerra ai personali militari e civili enumerati all'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale del 1 settembre 1916, n 1207 ed all'art. 1 del presente decreto potrà anche protrarsi oltre le date stabilite dal precedente art. 2, ma non oltre la data della firma dei trattati di pace, nei seguenti casi:

a) qualora i personali stessi abbiano preso parte ad azioni militari comunque connesse con la guerra europea in altri minori teatri di operazioni fuori del Regno, secondo le determinazioni che, caso per caso, saranno stabilite dal Ministero della guerra e della R. marina, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro;

b) nel caso in cui i personali stessi abbiano riportato ferite o contratto invalidità o abbiano incontrata la morte oppure sofferto grave infortunio marittimo nel compimento di servizi completamente dipendenti dalle cessate operazioni di guerra, od a causa di insidia nemica i cui effetti siansi prodotti posteriormente alle date di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Il computo delle campagne di guerra contemplato nel presente decreto sarà regolato con le norme dettate nel citato decreto Luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, relativo al computo delle campagne di guerra in Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — SFORZA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1850. Regio decreto 25 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Rufina (Firenze), viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.
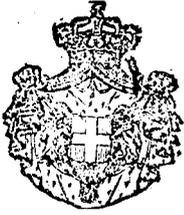
Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - DECRETO MINISTERIALE *che stabilisce una riduzione delle voci sottoposte ai divieti d'importazione e di esportazione* — *Ministero delle finanze:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — Elenco degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di aprile, maggio e giugno 1920.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO COI MINISTRI
DEL TESORO, DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
DEL LAVORO E DELL'AGRICOLTURA
E CON IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI ALIMENTARI
E MANUFATTI POPOLARI

Veduto l'art. 4 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, col quale venne disposta la revisione e conseguente riduzione delle voci sottoposte a divieti di importazione e di esportazione;

Veduto il R. decreto-legge 24 luglio 1919, n. 1296, contenente disposizioni sul regime delle importazioni;

Veduti i RR. decreti 1° agosto 1914, n. 758, 6 agosto 1914, n. 790, 28 ottobre 1914, n. 1186, 22 novembre 1914, n. 1278, 27 dicembre 1914, n. 1415, 31 gennaio 1915, n. 55, 7 febbraio 1915, n. 73 e 23 marzo 1915, n. 297, convertiti nella legge 17 febbraio 1918, n. 212, i RR. decreti 1° aprile 1915, n. 428, 15 aprile 1915, n. 468, 6 maggio 1915, n. 586, e il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 825, convertiti nella legge 17 febbraio 1918, n. 285, i decreti Luogotenenziali 2 gennaio 1916, n. 15, 1° ottobre 1916, n. 1266, 8 ottobre 1916, n. 1281, 3 dicembre 1916, n. 1654, 1° aprile 1917, n. 512, 25 giugno 1917, n. 1017, 21 febbraio 1918, n. 236, 21 aprile 1918, n. 591 e 30 giugno 1918, n. 882, che regolano i divieti di esportazione delle merci dal Regno;

Coi poteri attribuiti dall'art. 3 del cennato R. decreto-legge 24 luglio 1919, n. 1296, richiamato dall'art. 4 della legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Sentito il Comitato consultivo creato con R. decreto 24 novembre 1914, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Alle tabelle annesse al R. decreto 24 luglio 1919, n. 1296, portanti l'indicazione delle merci di vietata importazione sono sostituite quelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Art. 2.

È limitato alle sole merci elencate nella unita tabella *C* il divieto di esportazione dal Regno, restando così abrogati i divieti precedentemente decretati per tutte le altre merci.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 dicembre 1920.

Il ministro delle finanze
FACTA.

MEDA — ALESSIO — LABRIOLA — MICHELI.

Tabella A.

Merci di vietata importazione.

Vino e vermut.
Cognac e liquori.
Tè.
Profumerie e saponi profumati.
Esplodenti.
Pizzi, tulli e tessuti ricamati, di lino, di cotone, di lana, di seta.
Tappeti di lana.
Mobili, cornici, mercerie e balocchi di legno.
Lavori di carta e di cartone.
Lavori di pellicceria.
Fucili, pistole e rivoltelle.
Oro semilavorato e lavorato, compresi i gioielli.
Lavori di argento e gioielli di argento.
Orologi d'oro.
Vetture automobili.
Pietre preziose.
Zolfo.
Lavori di vetro arrotati, incisi, dorati, argentati.
Banane ed altre frutta fresche.
Uva secca.
Penne da ornamento greggie e lavorate.
Capelli lavorati.
Lavori di corallo, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di corno e di unghie.
Mercerie, compresi i balocchi e le pellicole cinematografiche impressionate.
Ventagli.
Pianoforti.
Cappelli da donna guarniti.
Fiori finti.

Tabella B.

Benzina, petrolio ed olii minerali pesanti per uso di combustibile.
Caffè e surrogati del caffè.
Zucchero.
Tabacco.
Saccarina.
Fiammiferi.
Carte da giuoco.
Cereali, compresi il riso, legumi secchi e loro farine.
Avena.
Carni congelate salate ed in scatole e lardo.

Il ministro delle finanze
FACTA.

MEDA — ALESSIO — LABRIOLA — MICHELI.

Tabella C.

Merci di vietata esportazione.

Spirito puro.
Olii vegetali ed animali.
Olii di palma, di cocco e di altri vegetali per usi industriali.
Olii minerali, di resina, di catrame, greggi leggeri o pesanti e residui della distillazione degli olii minerali.
Toluolo e miscugli di toluolo.
Caffè.
Melazzo e residui di melazzo.
Zucchero di qualsiasi qualità, anche bruciato.
Glucosio.
Confetti e prodotti fabbricati con zucchero.
Biscotti.
Tabacchi in foglia.
Sali di potassio compreso il salino proveniente dall'esaurimento delle barbabietole da zucchero.
Permanganato potassico.
Concimi chimici.
Estratti tannici di qualunque genere.
Solfato di rame.
Chinino, suoi sali e preparati.
Medicamenti contenenti chinino.
Cascami di canapa, di lino, escluse le stoppe.
Pelli di coniglio e di lepre e loro cascami.
Legname da costruzione e da lavoro.
Traversine di legno per ferrovia.
Doghe per botti di legno di rovere.
Legna da fuoco.
Carbone di legna.
Stracci di ogni sorta, compresi gli avanzi di corde, reti e simili.
Carta da giornali.
Pelli greggie di coniglio e di lepre.
Minerali metallici.
Piriti.
Rottami, limature, scaglie e scorie di qualsiasi metallo comune.
Sabbie argentifere, aurifere, ramifere.
Nichelio.
Oro greggio e lavorato.
Argento greggio e lavorato.
Platino greggio e lavorato.
Rottami ed altri avanzi di metalli preziosi.
Cementi.
Laterizi.
Mattonelle di ogni specie.
Combustibili fossili.
Torba e mattoni di torba.
Formelle combustibili.
Fiaschi impagliati.
Cereali e granaglie di qualsiasi sorta.
Riso e risino.
Legumi secchi.
Patate.
Farine di cereali di granaglie, di legumi, di castagne.
Semolini di grano e di altri cereali.
Crusca, cruschello, farinette ed altri bassi prodotti della macinazione dei cereali o delle granaglie.
Paste alimentari.
Pane e biscotti di mare.
Fecole.
Olive fresche e conservate.
Sansa vergine.
Semi oleosi e farine di semi oleosi.
Coprah.
Foraggi di qualsiasi specie compresi i panelli di semi oleosi, le polpe di barbabietole ed i residui di qualsiasi materia atti a servire per l'alimentazione del bestiame.
Barbabietole da zucchero.
Bestiame bovino, ovino, caprino, equino, suino.
Conigli.
Carni fresche od in qualunque modo conservate o preparate.
Lardo.
Galline e pollastre morte e vive.
Pesci freschi, baccalà, stoccofisso, tonno e salmone comunque preparati.
Uova di pollame.
Giallo e chiaro d'uova disseccati o liquidi.
Latte anche sterilizzato o concentrato.
Burro di latte.
Presame o caglio.
Burro artificiale.
Margarina animale e vegetale.
Grassi animali o vegetali.
Strutto.
Formaggi.
Corna, ossa e materie affini greggie.
Avanzi di corna, unghie e materie affini.
Monete d'argento, d'oro, di rame e di nichelio.
Carta monetata.
Titoli italiani emessi dallo Stato, da Enti pubblici, da Società nazionali già estratti e cedole maturate sui titoli stessi.
Vaglia cambiari, fedi di credito, assegni circolari e in genere titoli di credito stilati in lire italiane.

Il ministro delle finanze
FACTA.
MEDA — ALESSIO — LABRIOLA — MICHELI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 12 ottobre 1920:

Del Guerra Guglielmo, ingegnere, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a decorrere dal 5 settembre 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 8 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	171 87	Berlino	40 05
Londra	105 11	Vienna	—
Svizzera	444 03	Praga	—
Spagna	—	New York	28 74

Oro 416 745

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 025	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	79 15	—

Ministero per l'Industria e il Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 7-12 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di aprile, maggio e giugno 1920.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fascicolo 7-12 Anno VIII (1920) del *Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio*, supplemento del *Bollettino della proprietà intellettuale*.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.**			
		. . . .			
		CLASSE II. — **Alimenti compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili.**			
		. . . .			
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori, e bevande diverse.**			
10-7-1919	Cinzano Francesco & Comp. (Ditta), di Alberto ed Enrico Marone, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini e liquori	164-92	18098	27-4-1920
29-10 1919	Gancia Fratelli (Ditta), Canelli (Torino)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini spumanti	165-8	18553	15-5-1920
29-10-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini spumanti	165-9	18554	15-5-1920
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**			
24-4-1919	Atlantic Refining Company, a Filadelfia, Pensylvania (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanza antiruggine, petrolio, cera di paraffina, candele, olii lubrificanti, olii di paraffina; olii per cilindri, macchine, motori ed alberi; olii neutri, olii neri; olii per trasformatori, trasmissioni, sopporti, macchine compound e turbine; olii di gas, olii combustibili, ecc. (Già registrato negli S. U. d'America ai nn. 111874, 117283, 120060	164-89	17705	1-4-1920
23-4-1919	Longega Antonio (Ditta), a Venezia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato per la cura dei capelli	164-84	17700	1-4-1920
23-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la tintura dei capelli	164-85	17701	1-4-1920
26-4-1919	Sinclair Refining Company, a Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olii raffinati e grezzi, cere e grassi ricavati dal petrolio, ambedue con o senza mescolanza di olio o olii animali, vegetali o minerali per iscopi di illuminazione, combustione, forza motrice, riscaldamento e lubrificazione	165-4	17710	15-5-1920

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-4-1919	Sinclair Refining Company, a Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: qualunque specie di olii, cere e grassi compresi olii combustibili minerali, vegetali, animali e artificiali; grassi lubrificanti minerali, vegetali, animali e artificiali	165-5	17711	15-5-1920
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi o parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
23-4-1919	Aluminium Cooking Utensil Company, a Pittsburg, Pa, (S. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensili per cucina fatti di alluminio o di leghe di alluminio	164-81	17697	1-4-1920
25-4-1919	Porry & Company Limitod, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: penne di ogni metallo, compreso l'acciaio ed esclusi i metalli preziosi (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 7820)	165-3	17709	15-5-1920
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere; e apparecchi fotografici.**			
24-4-1919	Black & Decker Manufacturing Company, a Baltimoro (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: trapani elettrici e pompe elettriche	164-87	17703	1-4-1920
24-4-1919	Magagnoli Giuseppe, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cartelli, bozzetti, pitture, bassorilievi, incisioni, fotografie, films cinematografiche ed edizioni di pubblicità in genere	165-7	17870	15-5-1920
24-4-1919	S. I. M. E. R. A. C. Stabilimento Industriale Materiale Elettrico Rag. A. Cotechini, a Ferrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiali elettrici	164-88	17704	1-4-1920
24-4-1919	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiali elettrici	164-90	17706	1-4-1920
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**			
		. . . .			
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
		. . . .			
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**			
24-4-1919	Di Bartolomeo Filippo, ad Avezzano (Aquila)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi a riscaldamento elettrico	164-86	17702	1-4-1920
		CLASSE X. — **Lavori in legno, sughero, ecc. arredi vari per abitazioni, scuole, uffici; giuocattoli e oggetti diversi per sport.**			
		. . . .			

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crino.			
		. . . .			
		CLASSE XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.			
27-6-1919	Bianchi Edoardo (Società Anonima Fabbrica di Automobili e Velocipedi), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili, motociclette, biciclette e simili, nonché accessori e parti relative	164-93	18142	27-4-1920
23-4-1919	Paige Detroit Motor Car Company, a Detroit, Michigan (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili e parti [di essi e forniture ed accessori di ogni specie per automobili	164-83	17699	1-4-1920
		CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.			
23-4-1919	Egerton Burnett, Ltd., a Wellington, Somerset (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: serges di lana e di ogni altro materiale tessile	164-82	17698	1-4-1920
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso, d'ornamento personale non compresi in altre classi.			
26-4-1919	Goldman Costume Company, Inc., a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sottovesti per uomo e donna, [consistenti in camicie, magliette, copribusti, grembiuli con petto, impermeabili, mantelli impermeabili, coprivestiti, abiti, cappelli, elmetti, sottovesti per ginnastica, sottovesti a maglia, ecc.	165-2	17703	15-5-1920
		CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.			
		. . . .			
		CLASSE XVI. — Caucciù e guttaperca.			
		. . . .			
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.			
		. . . .			
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
5-9-1919	Carlevaro Ferdinando, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale	164-27	18478	27-4-1920
22-7-1919	Ciuti Carlo e Rossini Filippo, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparazione speciale [chimico-farmaceutica	164-94	18232	27-4-1920
23-8-1919	Istituto Opoterapico Nazionale « Pisa », a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	164-96	18443	27-4-1920

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
4-6-1919	Laboratorio di Preparazioni Medicinali del dott. V. E. Wiechmann (Ditta), a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: soluzione alcalina antisettica per le membrane mucose, ed altri prodotti come tavolette, compresse, caramelle e paste, pomate, paste dentifricie, creme per la pelle, polveri per uso esterno, pastiglie medicinali, supposte anali, supposte vaginali, polveri per far soluzioni medicinali, saponi medicinali, saponi per profumeria, saponi antisettici, ecc.	164-91	17933	27-4-1920
5-7-1919	Lolli G. & C. (Ditta), a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio medicinale	164-95	18253	27-4-1920
2-10-1919	Muto Anselmo, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	164-100	18605	27-4-1920
11-10-1919	Piccinino Enrico, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale	164-98	18542	27-4-1920
28-4-1919	« Uranio » (Società per la fabbricazione di prodotti chimici, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	165-6	17712	15-5-1920
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.			
18-12-1919	Vezzoli Dionigi, a Lovere (Bergamo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lucido da scarpe	165-10	18849	15-5-1920
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
25-2-1919	Società Italo Orientale Emaillite (S. I. O. E.), a Musocco (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto disincrostante per caldaie a vapore	165-1	17490	15-5-1920
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.			
		. . . .			
		CLASSE XXII. — Prodotti compresi in più classi.			
14-10-1919	« Fiat » (Società anonima) a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: legname, prodotti ed articoli di legno, metalli greggi o lavorati, particolarmente acciai di ogni genere, composizioni o leghe metalliche, prodotti ed articoli metallici, caucciù, gomma, oggetti ed articoli di gomma; materiali combustibili di ogni genere, particolarmente nafta, petrolio, benzina e olio pesante; materiali lubrificanti di ogni genere, ecc.	164-99	18545	27-4-1919

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico « Les marques internationales ».

Roma, dicembre 1920.

Per il direttore: BARATTIERI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*